

Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 111 del 30 luglio 2007.

(Risposta a quesito del 24 settembre 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 settembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

«Il dott. ..., presidente di sezione presso la Corte d'appello di ..., ha rivolto al Consiglio superiore della magistratura un quesito diretto a verificare se dovesse essere considerato perdente posto per decorso del termine massimo di otto anni nel predetto incarico.

Il magistrato aveva assunto le funzioni il 15 giugno 1998, e quindi oltre otto anni prima della data di scadenza prevista dalla legge, ma esprimeva l'avviso che nel suo caso gli otto anni non dovessero essere considerati trascorsi per le seguenti due ragioni:

- in primo luogo egli aveva svolto funzioni diverse nel predetto periodo, sia civili che penali, nessuna delle quali per almeno otto anni;
- in secondo luogo egli era stato esonerato dal lavoro giudiziario in quanto membro della commissione esaminatrice di un concorso per uditore giudiziario per un periodo di tempo che, sottratto a quello complessivo, comportava che il suo esercizio effettivo delle funzioni semidirettive in atto risultasse inferiore a otto anni.

I quesiti sollevati dal dott. ... sono stati implicitamente risolti dal plenum del Consiglio superiore della magistratura, che ha inserito anche il posto di presidente di sezione della Corte d'appello di ... già occupato dal magistrato nell'elenco di quelli pubblicati a seguito di scadenza del termine massimo di permanenza in essi.

Tale deliberazione appare ineccepibile perché conforme a quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 160/06, e successive modifiche, che ai fini del periodo massimo di permanenza nelle funzioni semidirettive non prevede distinzioni tra l'esercizio delle stesse in materie o settori di competenza diversi, né consente di escludere dal computo del termine in questione periodi di eventuale esonero dall'attività giudiziaria per cause diverse da quelle che comportino la cessazione temporanea dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la conseguente vacanza del posto di provenienza, così come accade, ad esempio, per le ipotesi di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,
delibera

di rispondere al quesito indicato in rubrica nei sensi di cui in motivazione.».